

Trasporti di beni in importazione non imponibili IVA

Lo stabilisce la legge europea 2018, approvata in via definitiva, se i corrispettivi sono stati inclusi in bolletta doganale

/ Emanuele GRECO

Il 16 aprile 2019 il Senato ha approvato in via definitiva la legge europea 2018.

Tra le novità in materia fiscale, una delle più rilevanti riguarda la modifica al regime di **non imponibilità IVA** per i servizi accessori alle [importazioni](#) di beni di cui all'[art. 9](#) comma 1 n. 4-*bis* del DPR 633/72.

La disposizione appena richiamata, prima delle modifiche operate dalla legge europea, qualificava come operazioni non imponibili ai fini dell'IVA i **servizi accessori** relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile (direttiva [2006/79/Ce](#) e [2009/132/Ce](#)), alla condizione che i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della [base imponibile IVA](#) in Dogana ex [art. 69](#) del DPR 633/72 e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta.

Con le modifiche introdotte dalla legge europea 2018, finalizzate ad archiviare la procedura di infrazione n. 2018/4000, dall'[art. 9](#) comma 1 n. 4-*bis* è eliminata la parola "**piccole**" riferita alle spedizioni in importazione nonché il riferimento al carattere "**non commerciale**" delle stesse. È, parimenti, espunta la limitazione del beneficio della non imponibilità sui servizi accessori in importazione alle sole "spedizioni di valore trascurabile".

Di conseguenza, il regime di non imponibilità IVA definito dall'[art. 9](#) comma 1 n. 4-*bis* del DPR 633/72 potrà considerarsi avere applicazione generalizzata per i servizi accessori inclusi nel valore in Dogana dei beni in importazione.

L'altra modifica introdotta dalla legge europea 2018 riguarda l'[art. 9](#) comma 1 nn. 2 e 4 del DPR 633/72, al fine di **uniformare** la normativa nazionale ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue, sentenza *FedEX* del 4 ottobre 2017 causa [C-273/16](#).

Le due disposizioni appena richiamate, dunque, prevedono ora la non imponibilità IVA per i servizi di **trasporto e spedizione** dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché per i trasporti di beni in importazione, per il solo fatto che i corrispettivi siano stati inclusi nella base imponibile IVA dell'operazione.

Non sarà più considerata determinante, ai fini della non imponibilità, la circostanza che i corrispettivi siano anche stati **assoggettati a IVA** in Dogana ai sensi dell'[art. 69](#) comma 1 del DPR 633/72, come richiedeva la norma precedente.

Come è stato stabilito dalla Corte di Giustizia, l'obiettivo del regime di detassazione previsto dall'[art. 144](#) della direttiva 2006/112/Ce (traslato nella "non imponibilità" di cui all'[art. 9](#) del DPR 633/72) "non è quello di evitare situazioni di doppia imposizione, bensì quello – strettamente tecnico – di **semplificare** l'applicazione dell'imposta". Quindi, i servizi di trasporto in importazione devono essere "detassati" ai fini dell'IVA, se i relativi corrispettivi sono stati compresi nella base imponibile, anche se l'operazione non ha scontato l'imposta in Dogana all'atto dell'importazione.

Entrata in vigore in base alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

In assenza di una decorrenza espressa, le nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della legge europea sulla Gazzetta Ufficiale.

Un'ulteriore previsione in materia fiscale della legge europea riguarda la modifica dell'[art. 84](#) del DPR 43/73 (Testo Unico delle leggi doganali), alla luce del nuovo Codice doganale dell'Unione (regolamento Ue n. [952/2013](#)). In sintesi si stabilisce che:

- i **termini per la notifica** dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali siano disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Ue;
- qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione sia di 7 anni.

Il **potere di revisione** dell'accertamento d'ufficio sarà sottoposto, dunque, al termine di prescrizione triennale decorrente dalla data in cui sorge l'obbligazione tributaria, ai sensi dell'[art. 103](#), par. 1, del regolamento (UE) 952/2013 (si veda "[Nuovi termini di prescrizione dell'obbligazione doganale](#)" del 16 aprile 2019).